



REGIONE BASILICATA

PROVINCIA DI POTENZA

COMUNE DI CANCELLARA



PROGETTO DEFINITIVO DI UN PARCO EOLICO E DELLE OPERE CONNESSE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CANCELLARA DI POTENZA COMPLESSIVA PARI A 32 MW

Proponente:

BUONVENTO s.r.l.

BUONVENTO s.r.l.
via Tiburtina, 1143 - 00156 ROMA
tel. +39 06 4111087 mail: office@buonvento srl.it

Dott. Luca RAINOLDI

Progettisti:



Responsabile opere civili:
**STUDIO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
MARGIOTTA ASSOCIATI**
via N. Vaccaro, 37 - 85100 POTENZA (PZ)
tel. +39 0971 37512 mail: studio@associatimargiotta.it

Arch. Donata M.R. MARGIOTTA
Prof. Ing. Salvatore MARGIOTTA

Responsabile opere elettriche:
STUDIO ACQUASANTA
via D. Alighieri, 13/D - 75100 MATERA (MT)
tel. +39 0835 336718 mail: ing.acquasanta@gmail.com

Ing. Paolo ACQUASANTA
Ing. Eustachio SANTARSIA

Responsabile S.I.A.:
STUDIO ALESSANDRIA
via Circonvallazione Nomentana, 138 - 00162 ROMA
tel. +39 348 5145564 mail: f.ales@libero.it

Prof. arch. Francesco ALESSANDRIA



Responsabile geologia:
GEO-STUDIO DI GEOLOGIA E GEOINGEGNERIA
via del Seminario Maggiore, 35 - 85100 POTENZA (PZ)
tel. +39 0971 1800373 mail: studiogeopotenza@libero.it

Dott. geol. Antonio DE CARLO

SCALA: —	NOME FILE: A.17.1_S.I.A. QUADRO PROGRAMMATICO
CODICE ELABORATO: A.17.1	TITOLO ELABORATO: S.I.A. QUADRO PROGRAMMATICO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	Consegna progetto	07/2023	F. Alessandria	F. Alessandria	F. Alessandria

Il presente documento e quelli in esso richiamati sono proprietà del proponente BUONVENTO srl ; come tali non possono essere divulgati né riprodotti in tutto o in parte, senza l'autorizzazione scritta della proprietà.

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 1 di/of 55
----------------	--------------------------	--------------------

INDICE

1. PREMESSA	3
2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	4
3. RIFERIMENTI NORMATIVI.....	8
3.1 NORMATIVA SETTORE ENERGETICO	8
3.2 NORMATIVA SETTORE AMBIENTALE.....	11
4. PIANIFICAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIA.....	12
4.1 PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR).....	12
4.1.1. Aree e siti non idonei	14
4.1.2 Aree e siti idonei.....	15
4.1.3 Requisiti minimi tecnici e di progettazione	15
4.1.4 Verifica aree e siti non idonei ed idonei.....	17
4.1.5 Verifica requisiti tecnici minimi – progettazione	18
4.2 L.R. N. 54 DEL 30/12/2015 DELLA REGIONE BASILICATA	21
4.2.1 Verifica lr 54/2015.....	22
5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA.....	28
5.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.).....	28
5.2 PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DI AREA VASTA.....	32
5.3 RETE ECOLOGICO FUNZIONALE DELLA BASILICATA	35
5.4 PIANO FAUNISTICO VENATORIO	36
6. QUADRO DEI VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE, DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO.....	40
6.1 D.LGS 42/2004 E S.M.I.	40
6.2 RETE NATURA 2000.....	41
6.3 AREE PROTETTE	42
6.3.1 Parchi.....	43
6.3.2 Riserve naturali.....	44
6.4 AREE IBA	45
7. PIANIFICAZIONE SETTORIALE	48
7.1 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).....	48

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p>Studio Alessandria</p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 2 di/of 55
----------------	--------------------------	--------------------

7.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D. 3267/1923) 50

7.3 ENAC 52

7.4 PIANIFICAZIONE LOCALE..... 53

8. CONCLUSIONI 55

[Digitare qui]

<p style="text-align: center;">BUONVENTO s.r.l.</p>  <p style="text-align: center;">Proponente</p>	<p style="text-align: center;"><i>Studio Alessandria</i></p>
--	--

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 3 di/of 55
----------------	--------------------------	--------------------

1. PREMESSA

Il quadro di riferimento programmatico fornisce una panoramica completa delle relazioni tra l'opera progettata e gli atti di pianificazione e programmazione a vari livelli amministrativi. Questi livelli includono quello comunitario, nazionale, regionale, provinciale e comunale. Nel presente capitolo del quadro di riferimento programmatico, vengono affrontati i seguenti punti:

a) Descrizione del progetto in relazione agli stati di attuazione degli strumenti pianificatori, di settore e territoriali: In questa sezione viene fornita una descrizione dettagliata del progetto, considerando gli strumenti pianificatori, di settore e territoriali che sono in vigore. Si analizza come il progetto si inquadra all'interno di tali strumenti e si valuta lo stato di attuazione di essi. Questo aiuta a comprendere il contesto in cui il progetto si sviluppa e a verificare la coerenza con le direttive di pianificazione esistenti.

b) Descrizione dei rapporti di coerenza del progetto con gli obiettivi perseguiti dagli strumenti pianificatori: Questa sezione si concentra sulla coerenza del progetto con gli obiettivi stabiliti negli strumenti pianificatori. Si valuta se il progetto sia in linea con le direttive e le finalità degli strumenti di pianificazione, tenendo conto di aspetti come lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente, la valorizzazione del territorio, la promozione delle attività economiche, e così via.

c) Indicazione dei tempi di attuazione dell'intervento e delle eventuali infrastrutture a servizio e complementari: In questa parte si forniscono informazioni sui tempi previsti per l'attuazione del progetto, includendo fasi di realizzazione, completamento e possibili fasi successive. Inoltre, si indica se sono necessarie infrastrutture aggiuntive per supportare e complementare l'intervento principale. Queste infrastrutture possono includere strade, reti idriche, impianti di trattamento, strutture ricreative, e così via.

L'inserimento di queste informazioni nel quadro di riferimento programmatico fornisce una base solida per comprendere la posizione del progetto all'interno del contesto pianificatorio più ampio e per garantire la coerenza con gli obiettivi di sviluppo territoriale e settoriale stabiliti a vari livelli amministrativi.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
--	----------------------------------

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 4 di/of 55
-----------------------	--------------------------	---------------------------

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il parco eolico di progetto sarà ubicato nel territorio comunale di Cancellara in provincia di Potenza.

Il futuro impianto sarà costituito da un numero complessivo di 8 aerogeneratori, del tipo V 136 Vestas, ciascuno della potenza di 4,00 MW con una potenza complessiva di 32,00 MW.

Il territorio comunale si sviluppa nella parte nord della provincia di Potenza, confina a nord con i comuni di Acerenza e Oppido Lucano, a nord-ovest con Pietragalla e a sud con Vaglio, Potenza e Tolve.

Il centro urbano sorge alle pendici di un colle (680 m.s.l.m) nell'alta valle intorno al fiume Basento.

Per quanto concerne le opere di connessione alla rete, il parco eolico sarà collegato tramite un cavidotto esterno di connessione in media tensione a 36 kV su una futura Stazione Elettrica (SE) della RTN a 150/36 Kv, ubicata anch'essa nel territorio di Cancellara, da collegare mediante due elettrodotti a 150 kV ad una nuova SE RTN a 150 kV denominata "Avigliano", da inserire in entra - esce alle linee a RTN 150 kV "Avigliano - Potenza" e "Avigliano - Avigliano.

L'area interessata dal parco eolico di progetto, costituito da otto aerogeneratori si sviluppa a sud dell'abitato di Cancellara, tra le località Laia del Piano e Mezzana; nello specifico gli aerogeneratori WTG01, WTG02, WTG03, WTG04, WTG6 e WTG07 sono ubicati in località Laia del Piano rispettivamente alle quote di 771 m s.l.m., 827 m s.l.m, 816,50 m s.l.m., 815,50 m s.l.m, 711,50 m s.l.m. e 792,50 s.l.m.

Gli aerogeneratori WTG05 e WTG08 sono localizzati in Località Mezzana rispettivamente alle quote 734,00 m s.l.m. e 757,50 m s.l.m..

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

L'area interessata dal progetto è così individuata nel Catasto Terreni di Cancellara

FG	Particelle
29	11, 12, 19, 22,23,25,26,27,28,29,30,37, 39,40,43,46, 51,61,62,63,64,65,78,117
21	50,64,67,68,70,82,103,104,105,106,107,108,116,117,
35	1,5,6,7, 193
30	8,9,10,11,14,15,16,19,21,22,23,28,30,31,33,35,36,38,41,53,57,58, 61,64,65
23	15,26
33	10

In base allo strumento urbanistico vigente del Comune di Cancellara, le aree in cui ricadono gli aerogeneratori di progetto sono comprese all'interno della "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola".

Dalla descrizione dei sistemi ambientali coinvolti, si può affermare che l'area oggetto di studio appartiene nel suo complesso preminentemente ad un'area a naturalità da debole a media; dal punto di vista geomorfologico il sito di progetto ha un andamento tipico delle zone collinari.

Il paesaggio naturale che contraddistingue il sito di intervento è caratterizzato dall'alternarsi di coltivi ed aree a vegetazione spontanea tipica della macchia mediterranea, da pochi alberi sparsi alternati ad aree costituite da pascoli, e da un sistema di viabilità interpodereale di collegamento alle aziende agricole e alle abitazioni della zona.

I manufatti architettonici presenti, nelle vicinanze del parco eolico di progetto sono molto semplici e costituiti in prevalenza da aziende agricole solo in parte abitate, da magazzini e depositi per macchine e attrezzi legati all'agricoltura e da abitazioni, queste ultime, in numero esiguo.

La strada principale di accesso al parco eolico di Cancellara è costituita dalla SP10 Venosina.

Il parco è raggiungibile partendo dallo svincolo per la stazione di Vaglio di Basilicata sulla SS 407 Basentana, che dalla fine del raccordo autostradale Sicignano – Potenza raggiunge Metaponto.

Dallo svincolo sulla Basentana percorrendo la SS7 fino all'abitato di Vaglio di Basilicata (PZ) si imbecca la SP10 Venosina che raggiunge l'area del parco eolico.

Il parco eolico è raggiungibile, inoltre, dalla SS658 Potenza-Melfi, partendo dallo svincolo in località Area industriale di San Nicola si innesta la SS169 dalla quale in località Piano del Cerro nel comune di Acerenza (PZ) si dirama la SP 10 Venosina che raggiunge l'area del parco eolico.

[Digitare qui]


 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

Il parco eolico è raggiungibile infine dalla SP96, partendo del bivio di Tricarico (MT) si innesta la SS7, dalla quale in prossimità dell'abitato di Vaglio di Basilicata (PZ) si dirama la SP10 Venosina che raggiunge l'area del parco eolico.

Di seguito si riporta una tabella con le coordinate GAUSS BOAGA - Roma 40 Fuso Est dei vertici del poligono dell'impianto in oggetto.

GAUS BOAGA ROMA 40/ZONA 2		
VERTICI	X	Y
1	2596466,834	4507317,902
2	2597300,848	4506677,888
3	2597941,86	4506666,886
4	2598916,879	4506879,887
5	2598716,878	4507730,904
6	2597809,86	4507652,905
7	2597093,848	4508092,915
COORDINATE PUNTI POLIGONO RACCHIUDENTE PARCO EOLICO		


L'inquadramento del parco eolico sull'ortofoto è il seguente



[Digitare qui]

Nella tabella seguente si riportano le coordinate degli aerogeneratori di progetto, georeferenziate nel sistema UTM WGS 84 fuso 33W e GAUSS BOAGA ROMA 40

	WGS84/UTM 33N EPSG:32633		GAUSS BOAGA ROMA 40	
AEROGENERATORI	COORDINATE		COORDINATE	
	X	Y	X	Y
WTG01	576783	4507275	2596791,84	4507281,90
WTG02	577175	4506962	2597183,84	4506968,89
WTG03	577452	4507420	2597460,85	4507426,90
WTG04	577172	4507791	2597180,84	4507797,90
WTG05	577812	4506895	2597820,85	4506901,89
WTG06	578587	4507066	2598595,87	4507072,89
WTG07	578460	4507509	2598468,87	4507515,90
WTG08	577982	4507472	2597990,86	4507478,90



[Digitare qui]

<p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p>Studio Alessandria</p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 8 di/of 55
----------------	--------------------------	--------------------

3. RIFERIMENTI NORMATIVI

3.1 NORMATIVA SETTORE ENERGETICO

Si riporta di seguito un elenco delle principali norme nazionali in tema di energia rinnovabile:

- ✓ Legge 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi"
- ✓ Legge 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- ✓ Legge 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
- ✓ Provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6 6/92
- ✓ Delibera del Cipe 19 novembre 1998, n. 137 contenente le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra
- ✓ Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.
- ✓ Delibera Cipe del 6 agosto 1999 n. 126 - Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili. (Deliberazione n. 126/99).
- ✓ Protocollo di intesa del 7 giugno 2000 tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività culturali.
- ✓ Legge 1 giugno 2002, n. 120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.
- ✓ Protocollo d'intesa dicembre 2002 per favorire la diffusione delle centrali eoliche e per il loro corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, il Ministero delle attività produttive, il

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 9 di/of 55
----------------	--------------------------	--------------------

Ministero per i beni e le attività culturali e la Conferenza delle regioni.

- ✓ Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di recepimento della Direttiva 2001/77/Ce relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità
- ✓ Legge del 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (c.d. legge Marzano);
- ✓ D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale".
- ✓ Pacchetto energia e cambiamenti climatici - Position Paper del 10 settembre 2007 del Governo italiano;
- ✓ Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) - Nuovo sistema incentivante, ulteriori agevolazioni ed obblighi per la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- ✓ Decreto Ministero dello sviluppo economico 18 dicembre 2008 -Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- ✓ DM 10 settembre 2010 - Linee guida nazionali per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili previste dall'art. 12, comma 10 del D.Lgs 387/03
- ✓ Decreto legislativo 28/2011 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
- ✓ DM 6 luglio 2012 sugli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici;
- ✓ Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 - Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114.
- ✓ PIANO NAZIONALE INTEGRATO PER L'ENERGIA E IL CLIMA predisposto dai Ministeri dello Sviluppo Economico, dell'Ambiente e delle Infrastrutture e Trasporti, pubblicato il 21 gennaio 2020.

Si riporta di seguito un elenco delle principali norme regionali in tema di energia rinnovabile:

- ✓ Legge regionale 26 aprile 2007, n. 9 - Disposizioni in materia di energia
- ✓ Legge regionale 19 gennaio 2010, n.1 - Norme in materia di energia e Piano di

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 10 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 L.R. n. 9/2007

- ✓ Disciplinare per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2260 del 29 dicembre 2010, modificato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 41 del 19 gennaio 2016;
- ✓ Legge regionale 26 aprile 2012 n. 8 - Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- ✓ Legge regionale 9 agosto 2012 n. 17 - Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2012, n. 8;
- ✓ D.G.R. 07 luglio 2015 n. 903 "D.M. del 10 settembre 2010. Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";
- ✓ Legge Regionale 30 dicembre 2015, n. 54 - Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10.09.2010
- ✓ Legge regionale n. 21 del 2017 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007"; 26 aprile 2012, n. 8 "Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili" e 30 dicembre 2015, n. 54 "Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.
- ✓ Legge regionale n. 32 del 15/10/2018 - Decarbonizzazione e politiche regionali sui cambiamenti climatici (Basilicata Carbon Free)
- ✓ Legge Regionale 22 novembre 2018, n. 38 - Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata - Stralcio - Autorizzazioni impianti a fonti rinnovabili - Modifiche alla disciplina regionale
- ✓ Legge Regionale Basilicata 13 marzo 2019, n. 4 - Disposizioni urgenti in vari settori d'intervento - Stralcio - Misure in materia di rifiuti, amianto, energia.
- ✓ Legge regionale n. 6 novembre 2019, n.22, "Modifiche alla L.R. 13 marzo 2019, n.4. Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori d'intervento della Regione Basilicata".
- ✓ D.G.R. 46/2019 del 22 gennaio 2019 avente come oggetto: "Approvazione "Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 11 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

3.2 NORMATIVA SETTORE AMBIENTALE

Si riporta di seguito un elenco delle principali norme in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale

➤ europee

- Dir. 85/337/CEE del 27 giugno 1985
- Dir. 97/11/CE del 3/3/1997
- Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001
- Dir. 2003/35/CE del 26 maggio 2003
- Nuova dir. 2011/92/UE del 17 febbraio 2012
- Nuova dir. 2014/52/UE del 16 aprile 2014

➤ nazionali

- L. 8 luglio 1986, n. 349
- D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377
- D.P.C.M. 27 dicembre 1988
- (Art. 40) L. 22 febbraio 1994, n. 146
- L. 3 novembre 1994, n. 640
- D.P.R. 12 aprile 1996
- (Art. 71) D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii

➤ regionali

- L.R. del 14/12/98, n. 47
- D.G.R. 46/2019 del 22 gennaio 2019 avente come oggetto: "Approvazione "Linee guida per la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale" a seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 12 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

4. PIANIFICAZIONE REGIONALE IN MATERIA DI ENERGIA

4.1 PIANO DI INDIRIZZO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE (PIEAR)

La Regione Basilicata si è dotata di uno strumento programmatico, il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR), approvato con L.R. n.1 del 19/01/2010, modificato ed integrato con L.R. n. 21 del 11/09/2017.

I principali obiettivi del Piano sono quelli di assicurare una gestione sostenibile delle risorse energetiche attraverso la razionalizzazione dell'intero comparto ed una politica che incentivi la riduzione dei consumi e privilegi le produzioni di energia da fonti rinnovabili.

Il Piano contiene la strategia energetica della Regione Basilicata: l'intera programmazione ruota intorno a quattro macro-obiettivi:

- Riduzione dei consumi e della bolletta energetica;
- Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- Incremento dell'energia termica da fonti rinnovabili;
- Creazione di un distretto in Val D'agri.

Fanno parte del piano anche i tre allegati e le appendici "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", la "SEL" e "atlante cartografico".

Il Piar vuole costituire il quadro di riferimento per i soggetti pubblici e privati che, nel campo energetico, assumono iniziative nel territorio della Regione Basilicata ed è strutturato in 3 parti:

- Coordinate generali del contesto energetico regionale;
- Scenari evolutivi dello sviluppo energetico regionale;
- Obiettivi e strumenti nella politica energetica regionale.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
--	----------------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 13 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

Il PIEAR è, dunque, il principale strumento attraverso il quale la Regione programma e indirizza gli investimenti, anche strutturali, in campo energetico nei propri territori e regola le funzioni degli enti locali, armonizzando le decisioni rilevanti che vengono assunte a livello regionale e locale, nel pieno rispetto delle direttive comunitarie vigenti. Il provvedimento sottolinea in particolare gli obiettivi di sostenibilità, coerenti con gli obiettivi europei, da raggiungere entro il 2020: ridurre del 20% i consumi energetici, aumentare del 20% la quota delle energie rinnovabili, ridurre di almeno il 20% le emissioni di gas a effetto serra, aumentare almeno del 10% la quota dei biocarburanti nel consumo totale di benzina e diesel, realizzare un mercato interno dell'energia che apporti benefici reali e tangibili ai privati e alle imprese, migliorare l'integrazione della politica energetica con le politiche agricole e commerciali.

Le "Procedure per l'attuazione degli obiettivi del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (P.I.E.A.R.) e disciplina del procedimento di cui all'art.12 del Decreto di Legislativo 29 Dicembre 2003, n.387 e dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 Marzo 2011, N. 28 per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la progettazione degli impianti stessi" sono riportate nel Disciplinare - Testo coordinato, approvato con D.G.R. n.2260 del 29 dicembre 2010 e modificato dalla D.G.R. n.41 del 19 gennaio 2016.

Il Disciplinare del P.I.E.A.R. (Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale) nella regione Basilicata ha diverse finalità, che possono essere sintetizzate nel seguente modo:

- Indicare le modalità e le procedure per l'attuazione degli obiettivi del P.I.E.A.R., con particolare riferimento al procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica. Questo si riferisce all'art. 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e alle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" stabilite dal Decreto del 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 219 del 18/09/2010. Il Disciplinare definisce quindi le modalità e le procedure specifiche per ottenere l'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti energetici a fonti rinnovabili.
- Consentire l'accesso alla libera attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in condizioni di eguaglianza, senza discriminazioni nelle modalità, condizioni e termini per il suo esercizio. Ciò significa che il Disciplinare promuove un ambiente di equità e parità di trattamento per tutte le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nella regione. Non devono esserci discriminazioni o ostacoli ingiusti per coloro che desiderano investire e operare nel settore delle energie rinnovabili.
- Le attività promosse nel settore energetico per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili devono essere coerenti con gli obiettivi, le previsioni e le procedure del P.I.E.A.R. Questo significa che tutte le attività e gli investimenti nel settore energetico, che mirano alla produzione di energia elettrica da fonti

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 14 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

rinnovabili, devono essere allineati con gli obiettivi generali e le strategie definite nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale.

In sostanza, il Disciplinare del P.I.E.A.R. della Basilicata fornisce le linee guida e le regole per promuovere e regolare lo sviluppo delle fonti rinnovabili nell'ambito energetico della regione, garantendo trasparenza, equità e coerenza con gli obiettivi regionali nel campo delle energie rinnovabili.

Di primaria importanza è l'Appendice A del PIEAR "Principi generali per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", ed il particolare il Capitolo 1 relativo agli impianti eolici. L'Appendice A del PIEAR è stata modificata dalla Legge Regionale n.38 del 22 novembre 2018, n.4 del 13 marzo 2019 e n. 22 del 6 novembre 2019.

In particolare in tale Appendice vengono esplicitati i criteri di ubicazione, costruzione e gestione degli impianti al fine di promuovere realizzazioni di qualità e garantire la migliore integrazione possibile nel territorio, riducendo al minimo gli impatti sull'ambiente circostante.

Per gli impianti eolici di grande generazione (con potenza nominale superiore a 1MW) il PIEAR divide il territorio regionale in due macro aree: aree e siti non idonei. ed aree e siti idonei.

4.1.1. Aree e siti non idonei

In queste aree non è consentita la realizzazione di impianti eolici di macrogenerazione.

Sono aree che per effetto dell'eccezionale valore ambientale, paesaggistico, archeologico e storico, o per effetto della pericolosità idrogeologica, si ritiene necessario preservare.

Ricadono in questa categoria:

1. Le Riserve Naturali regionali e statali;
2. Le aree SIC e quelle pSIC;
3. Le aree ZPS e quelle pZPS;
4. Le Oasi WWF;
5. I siti archeologici, storico-monumentali ed architettonici con fascia di rispetto di 1000 m;
6. Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2, escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie.
7. Superfici boscate governate a fustaia;

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 15 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

8. Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione;
9. Le fasce costiere per una profondità di almeno 1.000 m;
10. Le aree fluviali, umide, lacuali e le dighe artificiali con fascia di rispetto di 150m dalle sponde (ex D.lgs n.42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
11. I centri urbani. A tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99;
12. Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti;
13. Aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a verifica di ammissibilità;
14. Aree sopra i 1.200 m di altitudine dal livello del mare;
15. Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato.

4.1.2 Aree e siti idonei,

Le aree e i siti idonei sono a loro volta suddivisi in:

- aree idonee di valore naturalistico, paesaggistico e ambientale. Ai fini del Piano, sono aree con un valore naturalistico, paesaggistico ed ambientale medio-alto le aree dei Piani Paesistici soggette a trasformabilità condizionata o ordinaria, i Boschi governati a ceduo e le aree agricole investite da colture di pregio (quali ad esempio le D.O.C., D.O.P., I.G.T., I.G.P., ecc.). In tali aree è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti eolici, con numero massimo di dieci aerogeneratori, realizzati da soggetti dotati di certificazione di qualità (I.S.O.) ed ambientale (I.S.O. e/o E.M.A.S.);
- aree idonee: in questa categoria ricadono tutte le aree e i siti che non ricadono nelle altre.

4.1.3 Requisiti minimi tecnici e di progettazione

L'obiettivo di questi requisiti minimi è quello di promuovere lo sviluppo degli impianti eolici in modo sostenibile, assicurando una corretta integrazione nel territorio e minimizzando gli impatti ambientali

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 16 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

Nell'ottica di promuovere un eolico di qualità che rappresenti un esempio di integrazione tra attività antropica, ambiente e paesaggio, sono stati identificati i requisiti minimi che un impianto deve rispettare per poter essere realizzato.

Questi requisiti mirano a garantire che gli impianti eolici siano progettati e gestiti in modo da minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente e sulla bellezza del paesaggio.

Tra i requisiti minimi individuati potrebbero essere inclusi:

- Scelta dell'ubicazione adeguata: Gli impianti eolici dovrebbero essere collocati in aree specifiche identificate come idonee per minimizzare l'impatto sul paesaggio e gli aspetti ambientali sensibili. Questa scelta dovrebbe essere basata su valutazioni approfondite che considerino le caratteristiche del territorio, la presenza di aree protette, l'insediamento umano e altri fattori rilevanti.
- Progettazione e costruzione in conformità con le norme ambientali: Gli impianti eolici devono essere progettati e costruiti in conformità con le norme ambientali vigenti. Ciò significa che devono essere considerati i requisiti di tutela dell'ambiente, della fauna e della flora, nonché le norme di sicurezza e di impatto acustico.
- Mitigazione degli impatti visivi: Dovrebbero essere adottate misure per minimizzare l'impatto visivo degli impianti eolici sul paesaggio circostante, ad esempio attraverso l'utilizzo di colori neutri per le pale delle turbine e l'adeguata collocazione degli impianti in relazione agli elementi architettonici e naturali presenti.
- Monitoraggio e gestione dell'impatto ambientale: Gli impianti eolici dovrebbero essere soggetti a un adeguato monitoraggio ambientale durante la fase di costruzione e durante l'esercizio per garantire il rispetto delle norme ambientali e l'adozione di misure correttive in caso di impatti negativi rilevanti.

Nella progettazione dell'impianto eolico si deve garantire una disposizione degli aerogeneratori la cui mutua posizione impedisca visivamente il così detto "effetto gruppo" o "effetto selva".

Il punto 1.2.1.6 del PIEAR, così come modificato dalla Legge Regionale n.38 del 22/11/2018, afferma che per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che ridurre l'impatto visivo gli aerogeneratori debbano essere disposti in modo tale che:

- la distanza minima tra aerogeneratori, misurata a partire dall'estremità delle pale disposte orizzontalmente sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;
- la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

più grande.

4.1.4 Verifica aree e siti non idonei ed idonei

Ebbene, il parco eolico di Cancellara rispetta tutte le condizioni del PIEAR

Di seguito si riporta in forma tabellare la sintesi della verifica di coerenza del progetto con Linee guida contenute nell'Appendice A del PIEAR della Regione Basilicata.

AREE E SITI NON IDONEI	VERIFICA		
	Aerogeneratori	Cavidotti	Opere di connessione alla rete
	Interferenze	Interferenze	Interferenze
Riserve Naturali Regionali e Statali	NO	NO	NO
Aree SIC e ZPS	NO	NO	NO
Oasi WWF	NO	NO	NO
Le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 E A2 escluso quelle interessate dall'elettrodotto dell'impianto quali opere considerate secondarie	NO	NO	NO
I Siti Archeologici e Storico-Monumentali con fascia di Rispetto di 1000 M	NO	SI	NO
Superfici boscate governate a fustaia	NO	NO	NO
Aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla presentazione della istanza di autorizzazione	NO	NO	NO
Fasce costiere per una profondità di 1.000 M	NO	NO	NO
Le aree fluviali, umide, lacuali e dighe artificiali con fascia di rispetto di 150 m dalle sponde (ex D.Lgs n. 42/2004) ed in ogni caso compatibile con le previsioni dei Piani di Stralcio per l'Assetto Idrogeologico	NO	NO	NO

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l.	<i>Studio Alessandria</i>
Proponente	

AREE E SITI NON IDONEI	VERIFICA		
	Aerogeneratori	Cavidotti	Opere di connessione alla rete
	Interferenze	Interferenze	Interferenze
I centri urbani. a tal fine è necessario considerare la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99.	NO	NO	NO
Aree dei Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentiti dai rispettivi regolamenti	NO	NO	NO
Aree comprese nei Piani Paesistici di area vasta soggette a verifica di ammissibilità	NO	NO	NO
Aree sopra i 1200 metri di altitudine dal livello del mare	NO	NO	NO
Aree di crinale individuati dai Piani Paesistici di area vasta come elementi lineari di valore elevato	NO	NO	NO
Coerenza degli interventi di progetto con le linee guida dell'Appendice A del PIEAR per gli impianti eolici di grande generazione			

4.1.5 Verifica requisiti tecnici minimi – progettazione

In particolare per il parco eolico in progetto sono verificate le seguenti condizioni prescritte dal PIEAR:

PRESCRIZIONI TECNICHE PIEAR	VERIFICA COMPATIBILITA' DEL PROGETTO
Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica e tale da garantire l'assenza di effetti di Shadow- Flickering in prossimità delle abitazioni, e comunque non inferiore a 1.000 m.	VERIFICATA

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 19 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

PRESCRIZIONI TECNICHE PIEAR	VERIFICA COMPATIBILITA' DEL PROGETTO
Distanza minima di ogni aerogeneratore dalle abitazioni determinata in base ad una verifica di compatibilità acustica (relativi a tutte le frequenze emesse) di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, come previsto dall'art.9 della Legge Regionale 13 marzo 2019, n. 4, tale distanza non deve essere inferiore a 2,0 volte l'altezza massima della pala (altezza della torre più lunghezza della pala) a 300 m.	VERIFICATA
Distanza minima da edifici subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow-Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri.	VERIFICATA
Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri	VERIFICATA
Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri.	VERIFICATA
Distanza minima da strade di accesso alle abitazioni subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;	VERIFICATA
Con riferimento al rischio sismico, osservanza di quanto previsto dall'Ordinanza n. 3274/03 e sue successive modifiche, nonché al DM 14 gennaio 2008 al D.M. 17 gennaio 2018 e alla Circolare Esplicativa del Ministero delle Infrastrutture n.617 del 02/02/2009 e, con riferimento al rischio idrogeologico, osservare le prescrizioni previste dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI) delle competenti Autorità di Bacino.	VERIFICATA
Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificare con specifico studio da allegare al progetto.	VERIFICATA
<i>Verifica delle prescrizioni tecniche del PIEAR</i>	

Nella redazione del progetto, inoltre, sono state osservate le prescrizioni di seguito elencate:

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 20 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

- utilizzo aerogeneratori con torri tubolari (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari. I trasformatori e tutti gli altri apparati strumentali della cabina di macchina per la trasformazione elettrica da BT a MT devono essere allocati, all'interno della torre di sostegno dell'aerogeneratore. In alternativa, si può prevedere l'utilizzo di manufatti preesistenti opportunamente ristrutturati al fine di preservare il paesaggio circostante o la creazione di nuovi manufatti.
- ubicazione dell'impianto vicino al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti interrati di collegamento. Le linee interrate, in MT AT, devono essere collocate ad una profondità minima di 1,2 m, protette e accessibili nei punti di giunzione, opportunamente segnalate e adiacenti il più possibile ai tracciati stradali. Ove non fosse tecnicamente possibile la realizzazione di elettrodotti interrati in MT il tracciato delle linee aeree deve il più possibile affiancarsi alle infrastrutture lineari esistenti.
- è stata evitata l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.
- Gli sbancamenti ed i riporti di terreno sono stati contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
- sono state indicate le aree di cantiere ed i percorsi utilizzati per il trasporto delle componenti dell'impianto fino al sito prescelto privilegiando le strade esistenti per evitare la realizzazione di modifiche ai tracciati. Andranno valutati accessi alternativi con esame dei relativi costi ambientali.
- sono state evidenziate le dimensioni massime delle parti in cui potranno essere scomposti i componenti dell'impianto ed i relativi mezzi di trasporto, privilegiando quelli che consentono un accesso al cantiere senza interventi alla viabilità esistente.
- per la realizzazione dei nuovi tratti stradali per garantire l'accesso al sito, sono state preferite soluzioni che consentano il ripristino dei luoghi una volta realizzato l'impianto; in particolare: piste in terra o a bassa densità di impermeabilizzazione aderenti all'andamento del terreno.
- è stato evitato il rischio di erosione causato dall'impermeabilizzazione delle strade di servizio e dalla costruzione dell'impianto.

[Digitare qui]

 <p style="text-align: center;">Proponente</p>	<p style="text-align: center;"><i>Studio Alessandria</i></p>
---	--

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 21 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

4.2 L.R. N. 54 DEL 30/12/2015 DELLA REGIONE BASILICATA

La Legge Regionale 54/2015, modificata con L.R. 4 marzo 2016, n.5; L.R. 24 luglio 2017, n. 19; L.R.11 settembre 2017, n. 21 e con L.R. 22 novembre 2018, n. 38., ha ad oggetto il: "RECEPIMENTO DEI CRITERI PER IL CORRETTO INSERIMENTO NEL PAESAGGIO E SUL TERRITORIO DEGLI IMPIANTI DA FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI AI SENSI DEL D.M. 10.09.2010",

La legge recepisce le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10 settembre 2010, di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003 n. 387.

Tale decreto demanda alle Regioni il compito di avviare un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/ o dimensioni di impianti ...".

Inoltre la Legge Regionale 54/2015 tiene ampiamente conto dello schema di protocollo di Intesa stilato con il MIBAC (oggi Mic) ed il MATTM (oggi MASE) per la definizione congiunta del Piano Paesaggistico Regionale, in applicazione dell'art. 143 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i..

La metodologia utilizzata, con riferimento all'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato all'individuazione di 4 macroaree tematiche comprese nell'ALLEGATO C della L.R. 2015):

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico: sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e Paesaggio).
2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale: sono aree che possiedono un altissimo valore ambientale;
3. aree agricole: sono quelle aree interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale collaborano fortemente nella definizione dei segni distintivi del paesaggio agrario.
4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico: sono comprese in questa tipologia le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal Geoportale Nazionale del MATTM (oggi MASE).

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p>Studio Alessandria</p>
--	---------------------------

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 23 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

Le aree e siti non idonei, in verità, non rappresentano necessariamente zone in cui è vietata la realizzazione delle opere, ma piuttosto zone che richiedono una valutazione più approfondita.

Durante la fase di progettazione, sono state condotte una serie di analisi dettagliate per identificare e mitigare ogni possibile interferenza.

La L.R. 54/2015 ed s.m.i. individua 4 macro aree tematiche alle quali ascrivere le aree non idonee:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;
2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale;
3. aree agricole;
4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

Alla luce di quanto sopra, per la tipologia di impianto, le caratteristiche costruttive e gli esiti degli approfondimenti specialistici in materia di Beni culturali, Beni Paesaggistici e per le aree comprese nel sistema ecologico funzionale territoriale, nonché per le aree agricole, e in dissesto idraulico ed idrogeologico, si ritiene che il progetto non sia in contrasto con le aree sottoposte a tutela e possa ottenere una positiva valutazione ambientale

Di seguito la scheda riassuntiva di compatibilità' con la L.R. 54/2015

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
--	----------------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 24 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

	AREE E SITI NON IDONEI allegato C - L.R. n. 54&2015	VERIFICA					
		Aerogeneratori		Cavidotto		Opere di connessione alla rete – Cabina di consegna SE Terna	
		Interferenze	Note	Interferenze	Note	Interferenze	Note
1a--AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO							
BENI CULTURALI	SITI UNESCO CON UN BUFFER DI 8.000 m	NO		NO		NO	
	BENI MONUMENTALI esterni al perimetro urbano BUFFER DA 1001 a 3000 m	SI		SI		PARZ	
	BENI ARCHEOL. OPE LEGIS CON BUFFER DI 1000 M TRATTURI vincolati D.M. 22 12.1983 AREE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO art 142	NO		SI	parz	NO	
	COMPARTI 1.L'Ager Venusinus-2.Il territorio di Muro Lucano 3.Il territorio di Tito-4.Il Potentino 5.Il territorio di Anzi-6.Il territorio di Irsina 7.Il Materano-8.L'Ager Grumentino 9.La chora metapontina interna- 10.Il territorio di Metaponto 11.L'area enotria-12.La chora di Policoro 13.L'alto Lagonegrese-14.Il Basso Lagonegrese 15.Maratea-16.Cersosimo)	NO		NO		NO	

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p>Studio Alessandria</p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 25 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

	AREE E SITI NON IDONEI allegato C - L.R. n. 54&2015	VERIFICA					
		Aerogeneratori		Cavidotto		Opere di connessione alla rete – Cabina di consegna SE Terna	
		Interferenze	Note	Interferenze	Note	Interferenze	Note
1b-AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO							
BENI PAESAGGISTICI	AREE VINCOLATE OPE LEGIS	NO		NO		NO	
	TERRITORI COSTIERI fasce costiere (art 142,c 1,let.a) buffer 1001- 5.000 m	NO		NO		NO	
	LAGHI E INVASI ARTIFICIALI (art 142,c 1,let.b) buffer 151- 1.000 m	NO		NO		NO	
	FIUMI TORRENTI E CORSI D'ACQUA (art. 142 c 1 let c) buffer 151- 500 m	SI	WTG05 WTG06	SI	parz	SI	parz
	RILIEVI OLTRE I 1200 METRI DS.L.M. (art. 142 c 1 let d)	NO		NO		NO	
	USI CIVICI (art. 142 c 1 let.h)	NO		NO		NO	
	TRATTURI VINCOLATI (art. 142 c 1 let m) buffer DI 200 m dal limite esterno area sedime	NO		SI		SI	
	Aree di crinale individuate dai PTPAV come elementi lineari di valore elevato.	NO		NO		NO	
	Aree comprese nei PTPAV soggette a verifica di ammissibilità.	NO		NO		NO	
	CENTRI URBANI-perimetro zoning BUFFER DI 3.000 m	SI		SI		SI	
	CENTRI STORICI – Zone A BUFFER DI 5.000 m	SI		SI		SI	

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
--	---------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 26 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

	AREE E SITI NON IDONEI allegato C - L.R. n. 54&2015	VERIFICA					
		Aerogeneratori		Cavidotto		Opere di connessione alla rete – Cabina di consegna SE Terna	
		Interferenze	Note	Interferenze	Note	Interferenze	Note
2 AREE COMPRESSE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE							
	AREE PROTETTE -BUFFER 1.000 m	NO		NO		NO	
	ZONE UMIDE CON UN BUFFER DI 1.000 M	NO		NO		NO	
	OASI WWF	NO		NO		NO	
	SITI RETE NATURA 2000 CON UN BUFFER DI 1.000 M	NO		NO		NO	
	IBA	NO		NO		NO	
	RETE ECOLOGICA REGIONALE	NO		NO		NO	
	ALBERI MONUMENTALI CON UN BUFFER DI 500 M	NO		NO		NO	
	AREE BOSCADE (AD ECCEZIONE DI QUELLE GOVERNATE A FUSTAIA)	NO		NO		NO	
3-AREE AGRICOLE							
	VIGNETI DOC	NO		NO		NO	
	TERRITORI AD ELEVATA CAPACITA' D'USO	NO		NO		NO	
4-AREE IN DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO							
	Aree ricadenti in aree classificate a rischio frana R4 (elevatissimo), R3 (elevato) ed R2 (medio) dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico Appennino Meridionale Basilicata.	NO		NO		NO	

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	Studio Alessandria
--	--------------------

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 27 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

In conclusione, l'impianto eolico pur collocato per alcune parti minori, in aree soggette ad eventuali prescrizioni , non evidenzia macroscopici effetti confliggenti con le tutele sopra indicate.

Giova, pertanto, evidenziare che qualora fosse necessario si adotteranno tutti i presidi utili a soddisfare eventuali prescrizioni derivanti dalle Autorità competenti.

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
--	---------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 28 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

5. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA

5.1 PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (P.P.R.)

La Legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio" stabilisce che la Regione Basilicata debba redigere il Piano Paesaggistico Regionale come unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della regione.

Il PPR è stato adottato dalla Regione Basilicata nel 2018 e si basa su una valutazione approfondita delle caratteristiche paesaggistiche della regione, nonché sui bisogni e le aspettative della comunità locale. Tra gli obiettivi del PPR della Basilicata vi sono la salvaguardia dei paesaggi naturali e antropici, la promozione di un turismo sostenibile e la valorizzazione delle risorse territoriali e culturali; il Piano Paesistico Regionale della Basilicata, inoltre, contiene anche le norme e le indicazioni per l'attuazione delle strategie e degli interventi previsti, nonché le modalità di monitoraggio e valutazione del loro impatto sul territorio.

Ad oggi la Regione Basilicata non ha ancora approvato il PPR.

Tuttavia la L.R. n. 19/2017 ha integrato la L.R. 11 agosto 1999 n. 23 "Tutela, governo ed uso del territorio" con l'art. 12 bis stabilendo al comma 1 che "La Regione, ai fini dell'art. 145 del D. Lgs. n. 42/2004, redige il Piano Paesaggistico Regionale quale unico strumento di tutela, governo ed uso del territorio della Basilicata sulla base di quanto stabilito nell'Intesa sottoscritta da Regione, Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare"; in particolare, l'art. 36bis della richiamata L.R. n. 23/1999 stabilisce le modalità di formazione, adozione e approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – PPR,

inoltre sono stati compiuti passi in avanti:

- -con D.G.R. n. 879/2011 è stato approvato lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Basilicata, il MIBAC ed il MATTM : l'Intesa è stata firmata in data 14/09/2011, dando avvio alla collaborazione istituzionale Stato-Regione, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico-ambientali;

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 29 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

- con D.D. n. 7502.2012/D.01284 del 19/09/2012, integrata dalle n. 23A2.2016/D.00385 del 30/12/2016 e 23A2.2019/D.00006 del 11/01/2019, è stato costituito il Comitato Tecnico Paritetico (CTP) tra Stato e Regione al quale è stata affidata la definizione dei contenuti del Piano, il coordinamento delle azioni necessarie alla sua redazione, la validazione dei lavori redatti;
- con D.G.R. n. 319 del 13 aprile 2017 è stato approvato, tra l'altro, il Disciplinare attuativo del protocollo d'intesa sottoscritto tra il MiBACT, il MATTM e la Regione Basilicata in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 143, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., per l'elaborazione congiunta del piano paesaggistico regionale;
- il predetto Disciplinare è stato sottoscritto dalle parti e repertoriato in data 13/06/2017 al rep. n. 180

Tali attività hanno permesso la realizzazione di un sistema costituito da:

- -Cartografia digitale in ambiente GIS, che fornisce su supporto cartografico la georeferenziazione e poligonazione dei beni oggetto di provvedimenti di vincolo;
- -Data base "Beni", contenente le principali informazioni relative al singolo bene tutelato ed al relativo decreto;
- -Catalogo "Immagini", contenente le scansioni di tutti i provvedimenti di vincolo corredati della pertinente documentazione agli atti e delle schede identificative dei beni paesaggistici validate dalla Regione e dal MiBACT.


L'ultimo atto di tale attività è stata l'approvazione delle schede d'ambito che compongono l'Atlante del Paesaggio, giusta DGRB n. 793 del 2022;

Il sistema viene costantemente aggiornato sulla base dei dati relativi ai provvedimenti progressivamente approvati.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page
A.17.1		30 di/of 55



Alla luce di quanto sopra, il Progetto (costituito da n° 8 aerogeneratori, Stazione Elettrica d'Utenza, Impianto d'Utenza per la Connessione ed Impianto di Rete per la connessione) non interessa beni tutelati. In particolare, non risulta alcuna interferenza rilevante con:

- Beni Culturali di cui agli artt. 10 e 45 del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004:
 - beni monumentali;
 - parchi e viali della rimembranza;
 - beni archeologici – aree;
 - beni archeologici – tratturi;
- Beni Paesaggistici di cui agli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n.42 del 22/01/2004:
 - aree di notevole interesse pubblico;
 - territori costieri (buffer 300 m)- lett. a;
 - laghi ed invasi artificiali (buffer 300 m) – lett. b;

[Digitare qui]

<p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 31 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

- fiumi, torrenti e corsi d'acqua (buffer 150 m) – lett. c;
 - montagne eccedenti i 1200 m s.l.m. – lett. d;
 - ghiacciai – lett. e (dato non presente sul territorio);
 - parchi e riserve – lett. f;
 - foreste e Boschi – lett. g;
 - zone umide – lett. i;
 - vulcani – lett. l;
 - zone di interesse archeologico ope legis – lett. m.
- Beni per la delimitazione di ulteriori contesti – art.143
 - alberi monumentali;
 - geositi.


Si rileva, tuttavia, che il solo cavidotto MI, nel suo percorso, attraversa, in più punti:

- bene culturale di cui agli artt. 10 e 45 del D. Lgs. n.42/2004, "beni archeologici – tratturi";

L'attraversamento è quasi esclusivamente trasversale e ubicato su una strada asfaltata: il tracciato coincide per lo più con quello della strada provinciale SP10 e, pertanto, si ritiene che il passaggio interrato di un cavidotto ed il successivo ripristino della superficie stradale non incidono in alcuna maniera sugli obiettivi di tutela della rete dei tratturi.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	



5.2 PIANI TERRITORIALI PAESISTICI DI AREA VASTA

La Regione Basilicata ha da sempre operato al fine di tutelare il proprio patrimonio paesaggistico, dotato di un tasso di naturalità fra i più alti fra quelli delle regioni italiane, con la Legge Regionale n. 3 del 1990 "Piani Paesistici di area vasta", aggiornata e coordinata con L.R. 21/05/1992, n. 13; L.R. 23/01/1995 n. 14; L.R. 22/10/2007, n. 17; L.R. 26/11/2007, n. 21; L.R. 27/01/2015, n. 4 e con L.R. 24/07/2017, n. 19, approva i seguenti Piani Territoriali Paesistici di area vasta:

- Massiccio del Sirino;
- Volturino – Sellata – Madonna di Viggiano;
- Gallipoli - Cognato
- Metapontino;
- Laghi di Monticchio;
- Maratea – Trecchina – Rivello;
- Pollino

[Digitare qui]

<p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 33 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

I piani a cui si fa riferimento identificano diversi elementi, sia puntuali che lineari o areali, che contribuiscono in modo interrelato a definire le caratteristiche del territorio.

Questi elementi possono riguardare diversi ambiti, come l'interesse naturalistico (in termini fisici e biologici), l'archeologia, la storia (urbanistica e architettonica), le aree di interesse produttivo agricolo basate su caratteristiche naturali, gli insiemi di interesse percettivo e infine le aree soggette a pericolosità geologica.

In altre parole, tali piani prendono in considerazione e individuano elementi che contribuiscono alla definizione del territorio nelle sue diverse dimensioni e aspetti. Ciò include la presenza di elementi naturali di valore, come caratteristiche fisiche e biologiche rilevanti, nonché la presenza di siti archeologici significativi e l'importanza storica del tessuto urbano e architettonico. Inoltre, si considerano anche le aree di interesse agricolo, che possono essere influenzate dalle caratteristiche naturali del territorio, e gli insiemi paesaggistici di valore. Infine, si tiene conto delle aree che presentano pericolosità geologica, al fine di valutare gli impatti e garantire la sicurezza del territorio.

Sintetizzando, i piani in questione svolgono le seguenti funzioni:

- Valutano i caratteri costitutivi, paesaggistici ed ambientali degli elementi del territorio utilizzando una scala di valori (eccezionale, elevato, medio, basso) per valutare singoli temi o combinazioni di essi.
- Definiscono modalità di tutela e valorizzazione dei singoli elementi in base ai loro caratteri costitutivi e valore, stabilendo le categorie di uso antropico compatibili e quelle escluse.
- Individuano situazioni di degrado e alterazione del territorio, identificando gli interventi necessari per il recupero e il ripristino, che possono servire come base per ulteriori forme di tutela e valorizzazione.
- Formulano norme e prescrizioni di carattere paesaggistico ed ambientale da seguire nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia.
- Identificano eventuali discrepanze tra le norme e prescrizioni dei piani e la legislazione urbanistica vigente, nonché gli interventi pubblici attuati o programmati al momento dell'elaborazione dei piani, stabilendo le circostanze in cui possono essere applicate norme transitorie.

Sintetizzando ulteriormente, i piani si occupano di valutare, proteggere e valorizzare i caratteri del territorio, fornendo regole e linee guida per la pianificazione futura. Le modalità di tutela e valorizzazione sono le seguenti:

- Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche e degli usi compatibili degli elementi presenti.
- Conservazione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche degli elementi con

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	


CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 34 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

nuovi usi compatibili.

- Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche dell'insieme, destinandoli esclusivamente alla conservazione.
- Conservazione, miglioramento e ripristino degli elementi e delle caratteristiche dell'insieme con parziale trasformazione per nuovi usi compatibili.
- Trasformazione soggetta a verifica di ammissibilità nel piano urbanistico.
- Trasformazione condizionata a requisiti progettuali.
- Trasformazione secondo le regole e i processi ordinari.

In sintesi, i piani offrono diverse modalità di tutela e valorizzazione, a seconda del grado di trasformabilità degli elementi e delle categorie d'uso antropico, allo scopo di garantire una gestione sostenibile del territorio.

Il territorio del comune di Cancellara non è interessato da nessun Piano Paesistico Territoriale di Area Vasta



Pertanto, l'attuazione delle opere previste in progetto appare del tutto compatibile con la configurazione paesaggistica nella quale saranno collocate e non andranno a precludere o ad incidere negativamente sulla tutela di eventuali ambiti di pregio esistenti

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
---	---------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 35 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

5.3 RETE ECOLOGICO FUNZIONALE DELLA BASILICATA

L'approccio alla tutela della biodiversità si è evoluto negli ultimi anni, passando dalla protezione delle singole specie alla tutela degli habitat necessari alla loro sopravvivenza e ai processi naturali che sostengono gli ecosistemi. Questo supera la logica di confinare la conservazione all'interno delle aree protette e adotta uno strumento chiamato "rete ecologica".

La rete ecologica mira a interconnettere habitat di grande valore ambientale, come parchi, riserve, zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC) e anche aree residuali con un alto potenziale di biodiversità e capacità di auto-organizzazione. La rete ecologica non si limita alle aree protette, ma include anche paesaggi di grande valore che risultano da interazioni complesse tra elementi naturali, fisici, storici e sociali.

Nel contesto della Basilicata, la rete ecologica è definita come un'infrastruttura naturale e ambientale che mira a interrelazionare e connettere aree territoriali con una maggiore presenza di naturalità e un alto grado di integrazione delle comunità locali con i processi naturali. L'obiettivo è recuperare e ricucire gli ambienti residui e dispersi nel territorio che conservano ancora una struttura originaria, poiché la loro presenza è fondamentale per il sostegno di una qualità naturale diffusa e diversificata.

Il percorso per la caratterizzazione delle risorse naturalistiche e agroforestali della Basilicata e la definizione della rete ecologica regionale si è sviluppato attraverso diverse fasi:

Caratterizzazione delle risorse ambientali e creazione di mappe informative di base.

- analisi delle dinamiche delle coperture del suolo;
- valutazione della qualità ambientale e creazione di mappe interpretative;
- definizione dello schema della rete ecologica regionale;
- analisi degli impatti sulle risorse agroforestali delle misure di sviluppo rurale del nuovo Piano di Sviluppo Rurale (Psr) a scala territoriale.

La definizione della rete ecologica regionale ha coinvolto diverse fasi, tra cui l'identificazione e la caratterizzazione dei nodi della rete. I nodi sono le aree centrali che sono state identificate come aree di persistenza forestale o pascolativa di dimensioni superiori a 5 ettari. Ci sono due tipi di nodi: nodi primari che ricadono, anche parzialmente, nel sistema regionale di aree protette e nodi secondari attualmente non inclusi nel sistema regionale di aree protette.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	


Inoltre, sono state identificate e caratterizzate le aree cuscinetto, che rappresentano una fascia di 500 metri adiacente a ciascun nodo o area centrale.

Sono state individuate anche le direttrici di connessione, che includono nodi costieri, corridoi fluviali (preliminarmente individuati nella fascia di 250 metri lungo le sponde dei corsi d'acqua di rilievo regionale) e nodi montani e collinari.

Verifica coerenza con la rete ecologica

Gli aerogeneratori di cui si compone il Progetto non interessano direttamente aree centrali o nodi primari e secondari .

Si evidenzia, come analizzato nel prosieguo del presente studio, che gli tutti aerogeneratori (opere puntuali) interessano delle aree agricole, coltivate a seminativi, e pertanto già antropizzate. Inoltre, il percorso del cavidotto MT (opera di modestissime dimensioni) interesserà principalmente la viabilità esistente, asfaltata o sterrata, riducendo l'occupazione di suolo agricolo o naturale al minimo.



5.4 PIANO FAUNISTICO VENATORIO

“ Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) rappresenta lo strumento attraverso il quale la Provincia definisce le linee di pianificazione e programmazione del territorio per una corretta gestione della fauna selvatica e del prelievo venatorio.

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
---	---------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 37 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

Con il suddetto Piano la Provincia individua gli obiettivi della politica faunistica, indirizza e pianifica gli interventi gestionali necessari per il raggiungimento di tali obiettivi e prevede la destinazione differenziata del territorio.

Il Piano faunistico venatorio è preceduto da un quadro aggiornato di elementi conoscitivi sulla base dei quali deriva coerentemente la pianificazione faunistica.

1.2 CONTENUTI DEL PIANO FAUNISTICO – VENATORIO PROVINCIALE

Il Piano faunistico venatorio provinciale, di durata quinquennale, è articolato per comprensori omogenei e comprende l'individuazione:

a) d'istituti e di aree destinate alla protezione della fauna selvatica, la cui superficie è compresa tra il 20 e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale, in particolare:

- oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica;
- zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato

naturale e alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

- aree protette in cui sia vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) di proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia (ATC);

c) di zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia;

d) di istituti a gestione privata la cui estensione non superi il 15% del territorio agro-silvopastorale, in particolare localizzazione ed estensione di aziende agri-turistico-venatorie, di aziende faunistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostruzione della fauna autoctona;

e) di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, finalizzati alla ricostruzione della fauna autoctona;


f) di criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di produzione di selvaggina;

g) di criteri per corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici che s'impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica. –

(http://www.provincia.potenza.it/provincia/files/docs/13/17/19/DOCUMENT_FILE_131719.pdf)

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
--	----------------------------------



Dalla consultazione dello Stralcio cartografico, si evidenzia che nell'area di intervento non sono presenti aree soggette a protezione faunistica. Pertanto, è possibile affermare che non sono individuate interferenze tra le opere proposte e i contenuti del Piano venatorio in vigore.

[Digitare qui]

<p>CODE</p> <p>A.17.1</p>	<p>SIA QUADRO PROGRAMMATICO</p>	<p>Page</p> <p>39 di/of 55</p>
---------------------------	---------------------------------	--------------------------------

Questa constatazione implica che le attività proposte nell'area d'intervento non andranno ad influire negativamente sulle specie faunistiche protette o sulle aree riservate alla conservazione della fauna selvatica. Tuttavia, è importante tenere presente che l'assenza di interferenze con il Piano venatorio attuale si riferisce specificamente alle aree di protezione faunistica e non esclude la necessità di ulteriori valutazioni e considerazioni per altri aspetti ambientali o normative correlate.

In sintesi, sulla base dello Stralcio cartografico consultato, è possibile affermare che le opere proposte nell'area d'intervento non interferiscono con le disposizioni del Piano venatorio in vigore, poiché non coinvolgono aree a protezione faunistica. Tuttavia, è sempre consigliabile valutare attentamente altri aspetti ambientali e normative pertinenti per garantire la conformità e la sostenibilità delle attività pianificate.

[Digitare qui]

<p style="text-align: center;">BUONVENTO s.r.l.</p>  <p style="text-align: center;">Proponente</p>	<p style="text-align: center;"><i>Studio Alessandria</i></p>
--	--

6 QUADRO DEI VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE, DI TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO

6.1 D.LGS 42/2004 E S.M.I.

L'impianto eolico di progetto non ricade in aree e beni tutelati ai sensi del art. 142 comma 1 del D.Lgs 42/2004 e smi, né tantomeno interferiscono con beni di cui agli artt. 10 e 45 e art. 136 D.Lgs 42/2004 e s.m.i..

SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE	VERIFICA		
	Aerogeneratori	Cavidotti	Opere di connessione alla RTN
	Interferenze	Interferenze	Interferenze
Art. 142 - i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare	NO	NO	NO
Art. 142b - Laghi ed invasi artificiali territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi	NO	NO	NO
Art. 142c - i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	NO	NO	NO
Art. 142d - le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole	NO	NO	NO
Art. 142e - i ghiacciai e i circhi glaciali	NO	NO	NO

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p>Studio Alessandria</p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 41 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

SISTEMA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE	VERIFICA		
	Aerogeneratori	Cavidotti	Opere di connessione alla RTN
	Interferenze	Interferenze	Interferenze
Art. 142f - i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi	NO	NO	NO
Art. 142 g - i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227	NO	NO	NO
Art. 142 h - le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici	NO	NO	NO
Art. 142 i - le zone umide incluse nell'elenco previsto dal D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448	NO	NO	NO
Art. 142 l - i vulcani	NO	NO	NO
Art. 142 m - le zone di interesse archeologico	NO	NO	NO
Art. 143a - Beni Paesaggistici	NO	NO	NO
Art. 10 - Beni culturali	NO	NO	NO
art.136 - Aree di notevole interesse pubblico	NO	NO	NO

Coerenza dell'intervento di progetto con I Beni Paesaggistici D.Lgs 42/2004 e s.m.i. ricadenti nell'area

6.2 RETE NATURA 2000

La Rete Natura 2000 è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" al fine di garantire la conservazione degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciate o rare a livello comunitario. In Italia, la Direttiva è stata recepita attraverso il regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, modificato e integrato dal D.P.R. 120 del 12 marzo 2003.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 42 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

La Rete Natura 2000 è composta dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), successivamente designati come Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite in conformità alla Direttiva 2009/147/CE.

Le ZPS sono siti designati in base alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli", che riguardava la conservazione degli uccelli selvatici e successivamente è stata abrogata e sostituita integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE. Il progetto IBA (Important Bird Area), sviluppato da BirdLife International e rappresentato in Italia da LIPU, è nato con l'obiettivo di proteggere e conservare l'avifauna. Il progetto IBA Europeo è stato concepito come un metodo oggettivo e scientifico per identificare i siti meritevoli di essere designati come ZPS.

I SIC e le ZSC si riferiscono allo stesso sito, ma differiscono nel livello di protezione. Gli Stati membri identificano i SIC secondo quanto stabilito dalla Direttiva "Habitat" e successivamente li designano come Zone Speciali di Conservazione. In Italia, l'individuazione dei SIC è di competenza delle Regioni e delle Province Autonome, che trasmettono i dati al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Dopo una verifica, il Ministero trasmette i dati alla Commissione europea. Successivamente, i SIC vengono designati come ZSC tramite un decreto ministeriale adottato d'intesa con ciascuna regione e provincia autonoma. La designazione delle ZSC garantisce l'applicazione piena delle misure di conservazione e una maggiore sicurezza nella tutela del sito.

La Direttiva Habitat non esclude completamente le attività umane nelle aree che compongono la Rete Natura 2000, ma mira a garantire la protezione della natura tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali locali.

La **Rete Natura 2000 Basilicata** è costituita da 50 SIC e 17 ZPS e rappresenta il 17,1% della superficie regionale. Tali siti costituiscono un mosaico complesso di biodiversità dovuto alla grande variabilità del territorio lucano.

Stralcio cartografia Analisi Aree naturali Protette Rete Natura 2000 – Parchi e riserve – Si rimanda alla Tavola A17.10

Gli interventi di progetto non ricadono all'interno di Siti Rete Natura 2000.

6.3 AREE PROTETTE

La Legge n. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (suppl. n.83 - G.U. n.292 del 13.12.1991) ha definito la classificazione delle aree naturali protette, ne ha istituito l'Elenco ufficiale (EUAP) e ne ha disciplinato la gestione.

L'Elenco Ufficiale delle Aree Protette (EUAP) è stilato e periodicamente aggiornato dal Ministero Dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura, che raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p> <p>Proponente</p>	<p>Studio Alessandria</p>
--	---------------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 43 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

La Regione con la Legge regionale 28 giugno 1998 n. 28, in attuazione della legge 394/91, ha tutelato l'ambiente naturale in tutti i suoi aspetti e ne ha promosso e disciplinato l'uso sociale e pubblico.

Nella Regione Basilicata, infatti, il patrimonio naturale costituisce una ricchezza molto importante, tale da rappresentare l'elemento trainante dello sviluppo economico regionale.

Il territorio, infatti, ha un altissimo valore ambientale in quanto presenta un ricco patrimonio naturalistico in buono stato di conservazione individuato e riconosciuto a livello internazionale. In coerenza con la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la consapevolezza di avere in custodia temporanea questi valori,.

La Regione Basilicata ha individuato 4 Parchi, alle 8 riserve statali e alle 8 riserve regionali rappresentano i "nodi" dello schema di Rete Ecologica di Basilicata: il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale.

Dunque, nel perseguimento di tale finalità la Regione ha istituito le seguenti aree **naturali protette**, distinte in:

- **Parchi Nazionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o parzialmente alterati da interventi antropici; una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali educativi e ricreativi;
- **Aree Marine:** sono costituite da ambienti marini che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono;
- **Riserve Naturali Statali:** sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalistiche rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche, il cui interesse sia di rilevanza nazionale;
- **Parchi e Riserve Regionali:** sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

6.3.1 Parchi

Il territorio della Regione Basilicata ospita attualmente due parchi nazionali (il parco del Pollino e quello dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese) e tre

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 44 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

parchi regionali (il parco di Gallipoli – Cognato, Piccole Dolomiti Lucane; il parco archeologico storico naturale delle Chiese Rupestri del Materano; il Parco Regionale del Vulture.

- Parco Nazionale del Pollino;
- Parco Nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese;
- Parco Regionale di Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane;
- Parco Regionale archeologico storico-naturale delle Chiese Rupestri del Materano;
- Parco Regionale del Vulture.

6.3.2 Riserve naturali

Nel territorio lucano sono presenti 8 riserve naturali statali e 8 riserve naturali regionali.

Le riserve regionali di Pantano di Pignola, Lago piccolo di Monticchio, Abetina di Laurenzana e Lago Laudemio di Lagonegro, sono state istituite ai sensi della Legge Regionale n. 42/80, sostituita dalla Legge Regionale n. 28/94 con relativo D.P.G.R. del 1984.

Le riserve regionali di Bosco Pantano di Policoro ed Oasi di S. Giuliano sono state istituite recentemente ai sensi della Legge Regionale n. 28/94 e sono gestite dalle Amministrazioni Provinciali.

- 8 Riserve Naturali Statali: Agromonte-Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia.
- 8 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di Montalbano.
- Riserva Naturale orientata Regionale di S. Giuliano;
- Riserva Naturale statale Agromonte Spacciaboschi;
- Riserva Statale Coste Castello;
- Riserva Naturale statale Grotticelle;
- Riserva statale I Pisconi;
- Riserva Statale Metaponto;
- Riserva Statale Monte Croccia;
- Riserva Naturale statale Rubbio;
- Riserva Statale Marinella Stornara;

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 45 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

- Riserva Naturale Regionale Abetina di Laurenzana;
- Riserva Naturale orientata Regionale Bosco Pantano di Policoro;
- Riserva Naturale Regionale Lago Laudemio;
- Riserva Naturale Regionale Lago Pantano di Pignola;
- Riserva Naturale Regionale Lago Piccolo di Monticchio.

Gli interventi di progetto non ricadono all'interno di Aree Naturali Protette.

6.4 AREE IBA

L'acronimo I.B.A. – Important Birds Areas - identifica i luoghi strategicamente importanti per la conservazione delle oltre 9.000 specie di uccelli ed è attribuito da BirdLife International, l'associazione internazionale che riunisce oltre 100 associazioni ambientaliste e protezioniste.

Nate dalla necessità di individuare le aree da proteggere attraverso la Direttiva Uccelli n. 409/79, che già prevedeva l'individuazione di "Zone di Protezione Speciali per la Fauna", le aree I.B.A rivestono oggi grande importanza per lo sviluppo e la tutela delle popolazioni di uccelli che vi risiedono stanzialmente o stagionalmente.

Per essere riconosciuta come IBA, un'area deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:

- ospitare un numero rilevante di individui di una o più specie minacciate a livello globale;
- fare parte di una tipologia di aree importante per la conservazione di particolari specie (come le zone umide o i pascoli aridi o le scogliere dove nidificano gli uccelli marini);
- essere una zona in cui si concentra un numero particolarmente alto di uccelli in migrazione.

I criteri con cui vengono individuate le IBA sono scientifici, standardizzati e applicati a livello internazionale.

Le Important Bird Areas (IBA) sono state individuate come aree prioritarie per la conservazione, definite sulla base di criteri ornitologici quantitativi, da parte di associazioni non governative appartenenti a "BirdLife International".

L'inventario delle IBA di BirdLife International è stato riconosciuto dalla Corte di Giustizia Europea (Sentenza C-3/96 del 19 maggio 1998) come strumento scientifico di riferimento per l'identificazione dei siti da tutelare come ZPS.

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 46 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

In Italia il progetto è curato da LIPU (rappresentante italiano di BirdLife International): il primo inventario delle IBA (Aree Importanti per l'Avifauna) è stato pubblicato nel 1989 ed è stato seguito nel 2000 da un secondo inventario più esteso. Una successiva collaborazione tra LIPU e Direzione per la Conservazione della Natura del Ministero Ambiente (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica - MASE) ha permesso la completa mappatura dei siti in scala 1:25,000, l'aggiornamento dei dati ornitologici ed il perfezionamento della coerenza dell'intera rete. Tale aggiornamento ha portato alla redazione nel 2003 della Relazione Tecnica "Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA", pubblicata sul sito web della LIPU (LIPU, 2003). Con il loro recepimento da parte delle Regioni, le aree IBA dovrebbero essere classificate come ZPS (Zone di Protezione Speciale) ai fini del completamento della Rete Natura 2000.

Allo stato attuale le IBA italiane identificate sono 172, e i territori da esse interessate sono quasi integralmente stati classificati come ZPS in base alla Direttiva 79/409/CEE.


Le aree IBA della Regione Basilicata sono di seguito riportate:

-
- 137 - "Dolomiti di Pietrapertosa";
- 138 - "Bosco della Manferrara";
- 141 - "Val d'Agri";
- 195 - "Pollino e Orsomarso" (Basilicata - Calabria);
- 196 - "Calanchi della Basilicata";
- 209 - "Fiumara di Atella";
- 139 - Gravine (Basilicata -Puglia).
-
-
-
-
-
-
-
-

Stralcio aree IBA – si rimanda alla Tavola A17.14

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	



Gli interventi di progetto non ricadono all'interno di aree IBA.

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l.	<i>Studio Alessandria</i>
Proponente	

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 48 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

7 PIANIFICAZIONE SETTORIALE

7.1 PIANO STRALCIO DI BACINO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

Con D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono state soppresse le Autorità di Bacino di cui alla ex L.183/89 e istituite, in ciascun distretto idrografico, le Autorità di Bacino Distrettuali. Ai sensi dell'art. 64, comma 1, del suddetto D.lgs. 152/2006, come modificato dall'art. 51, comma 5 della Legge 221/2015, il territorio nazionale è stato ripartito in 7 distretti idrografici tra i quali quello dell'Appennino Meridionale, comprendente i bacini idrografici nazionali Liri-Garigliano e Volturno, i bacini interregionali Sele, Sinni e Noce, Bradano, Saccione, Fortore e Biferno, Ofanto, Lao, Trigno ed i bacini regionali della Campania, della Puglia, della Basilicata, della Calabria, del Molise.

Le Autorità di Bacino Distrettuali, dalla data di entrata in vigore del D.M. n. 294/2016, a seguito della soppressione delle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali, esercitano le funzioni e i compiti in materia di difesa del suolo, tutela delle acque e gestione delle risorse idriche previsti in capo alle stesse dalla normativa vigente nonché ogni altra funzione attribuita dalla legge o dai regolamenti. Con il DPCM del 4 aprile 2018 (pubblicato su G.U. n. 135 del 13/06/2018) - emanato ai sensi dell'art. 63, c. 4 del decreto legislativo n. 152/2006 - è stata infine data definitiva operatività al processo di riordino delle funzioni in materia di difesa del suolo e di tutela delle acque avviato con Legge 221/2015 e con D.M. 294/2016

L'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, in base alle norme vigenti, ha fatto proprie le attività di pianificazione e programmazione a scala di Bacino e di Distretto idrografico relative alla difesa, tutela, uso e gestione sostenibile delle risorse suolo e acqua, alla salvaguardia degli aspetti ambientali svolte dalle ex Autorità di Bacino Nazionali, Regionali, Interregionali in base al disposto della ex legge 183/89 e concorre, pertanto, alla difesa, alla tutela e al risanamento del suolo e del sottosuolo, alla tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla lotta alla desertificazione, alla tutela della fascia costiera ed al risanamento del litorale (in riferimento agli articoli 53, 54 e 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).

La pianificazione di bacino fino ad oggi svolta dalle ex Autorità di Bacino ripresa ed integrata dall'Autorità di Distretto, costituisce riferimento per la

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 49 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

programmazione di azioni condivise e partecipate in ambito di governo del territorio a scala di bacino e di distretto idrografico.

Il territorio della Basilicata ricade negli ambiti di competenza di 4 diverse ex Autorità di Bacino:

- Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata;
- Autorità Regionale di Bacino Regionale della Calabria;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele.

Tali Autorità di Bacino si sono dotate di Piani stralci per l'Assetto Idrogeologico (PAI).

Il Piano di Bacino ha valore di Piano Territoriale di Settore e costituisce il documento di carattere conoscitivo, normativo e tecnico- operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, difesa e valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato, che deve essere predisposto in attuazione della Legge 183/1989 quale strumento di governo del bacino idrografico.

Il territorio in esame ricade nell'ambito di competenza dell'ex Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata.

Il Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico (PAI) dell'ex Autorità di Bacino (AdB) della Basilicata, oggi Sede della Basilicata dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (D.Lgs. 152/2006, D.M. 294 del 25/10/2016, DPCM 4 aprile 2008), è stato approvato per la prima volta dal Comitato Istituzionale dell'AdB Basilicata il 5 dicembre 2001 con delibera n. 26.

Nello specifico, il Piano Stralcio individua e perimetra le aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l'incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l'interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché gli interventi prioritari da realizzare e le norme di attuazione relative alle suddette aree.


Le tematiche inerenti i processi di instabilità dei versanti e delle inondazioni sono contenute rispettivamente nel Piano Stralcio delle Aree di Versante e nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali.

Dall'analisi della Cartografia di Piano, ai finio della corenza con il PAI vigente si rileva che nessuno degli aerogeneratori di progetto ricade in area perimetrata dal PAI stesso.

Per quanto attiene alla pericolosità e rischio idrogeologico, dalla sovrapposizione del Progetto con la cartografia, ed osservando la stessa

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	



si rileva che :

- gli aerogeneratori e la stazione elettrica d'utenza non ricadono all'interno delle aree perimetrate a rischio e pericolosità idrogeologica;

Ai sensi degli artt. 18 e 19 delle NTA del PAI, gli interventi in esame sono consentiti.

A tal proposito si precisa che la realizzazione degli elettrodotti interrati (MT ed AT) non altera la naturale morfologia del terreno in sito e tanto meno la distribuzione delle masse del pendio potenzialmente instabile. Di fatto i movimenti di terra e gli scavi previsti per la posa in opera dei cavi sono generalmente di modesta entità, come si può notare dai dettagli costruttivi riportati in allegato. Inoltre, va considerato che la scelta relativa al posizionamento degli aerogeneratori e dei cavidotti è stata effettuata massimizzando il più possibile il passaggio lungo tratti di strada esistenti, a cui si associa una buona condizione di stabilità.

Inoltre, il progetto non interferisce con gli alvei, le aree golenali, le fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua principali compresi nel territorio dell'AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noc

7.2 VINCOLO IDROGEOLOGICO (R.D. 3267/1923)

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito con il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 dal titolo "Riordinamento e riforma in materia di boschi e terreni

[Digitare qui]

<p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p>Studio Alessandria</p>
<p>Proponente</p>	

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 51 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

montani" e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926 che ne costituisce il regolamento per la sua l'applicazione.

Lo scopo principale di tale vincolo è quello di preservare l'ambiente fisico e quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento del regime delle acque ecc.: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

La Regione Basilicata con la D.G.R. n. 412 del 31/03/2015, Disposizioni in Materia di Vincolo Idrogeologico-RDL 3267/23 "Riordinamento e Riforma Legislazione in Materia di Boschi e Terreni Montani". L.R. n.42/1998 "Norme in Materia Forestale, Art.16-2", ha approvato le disposizioni che disciplinano il procedimento amministrativo di competenza delle Regione in materia di vincolo idrogeologico. In particolare, regola la materia autorizzativa relativa a qualsivoglia movimento terreno attinente le trasformazioni colturali, l'esercizio del pascolo, i cambi di destinazione d'uso sia temporanei che permanenti dei boschi e dei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, per i quali l'autorizzazione e/o nulla osta ad operare è rilasciata dalla Regione Basilicata – Ufficio Foreste e Tutela del Territorio – ai sensi della legge 10 novembre 1998 n. 42 art. 4 comma 2 lett. f.


Parte del parco eolico di progetto ricade all'interno di aree sottoposte a vincolo idrogeologico, come si evince dalle informazioni ricavate dal portale webgis della Regione Basilicata (<http://rsdi.regione.basilicata.it/viewGis/?project=9A616EBE-2793-AFDA-AF4A-5CC253A3BB4>).

Individuazione parco eolico su stralcio Vincolo idrogeologico Comune di Cancellara

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	Studio Alessandria
--	--------------------

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 52 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------



Nello specifico all'interno delle aree vincolate ricadono alcune opere.

Per gli interventi di progetto ricadenti all'interno del vincolo idrogeologico **sarà pertanto necessario acquisire autorizzazione** presso il Dipartimento Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 21 del R.D.L. 16/05/1926, n. 1126 e R.D.L 30/12/1923 n. 3267 e della L.R. Basilicata n. 42/98 (come integrata e modificata dalla L.R. n. 11/2004) e della Deliberazione di Giunta Regionale No. 412 del 31 marzo 2015 pubblicata sul Bur n. 16 del 16 aprile 2015.

7.3 ENAC

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) è un ente pubblico non economico che agisce come autorità di regolamentazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile in Italia. L'ENAC ha autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria. Le sue principali responsabilità includono la regolamentazione tecnica, l'attività ispettiva, la certificazione, l'autorizzazione, il coordinamento e il controllo nel settore dell'aviazione civile.

L'ENAC collabora con l'Ente nazionale di assistenza al volo e con l'Aeronautica militare per le attività di assistenza al volo e intrattiene rapporti con enti, società e organismi nazionali e internazionali che operano nel settore dell'aviazione civile. Svolge anche funzioni di istruttoria riguardanti tariffe, tasse e diritti aeroportuali, definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto

[Digitare qui]

<p style="text-align: center;">BUONVENTO s.r.l.</p> <p style="text-align: center;">Proponente</p>	<p style="text-align: center;">Studio Alessandria</p>
--	---

CODE A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	Page 53 di/of 55
----------------	--------------------------	---------------------

aereo, e regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori e dei programmi di intervento degli aeroporti.

L'ENAC dispone del "Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti", che si basa sugli standard e raccomandazioni dell'ICAO (International Civil Aviation Organization) e include la certificazione dell'aeroporto e il sistema di gestione della sicurezza (Safety Management System - SMS). Il regolamento si applica agli aeroporti che gestiscono il trasporto aereo commerciale con velivoli di massa al decollo superiore a 5.700 kg o con 10 o più posti passeggeri.

L'ENAC identifica le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli aeroporti al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea. Queste zone sono definite in apposite mappe redatte dal gestore aeroportuale nel contesto del certificato di aeroporto. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione alle prescrizioni delle mappe di vincolo.

Per i nuovi impianti/manufatti che potrebbero interferire con le operazioni aeree civili, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'ENAC. Questi nuovi impianti sono soggetti a valutazione di compatibilità e includono, ad esempio, gli aerogeneratori, gli impianti fotovoltaici o gli edifici/strutture con caratteristiche potenzialmente riflettenti.

Nel caso specifico del progetto di realizzazione del "parco eolico Cancellara" il progetto non ricade nelle aree di incompatibilità assoluta come la Zona di Traffico dell'Aeroporto (ATZ) o le Superfici di Salita al Decollo (TOCS). Pertanto, il progetto non presenta limitazioni aeroportuali significative e, comunque, sarà richiesto il parere di compatibilità aeroportuale/aeronautica all'ENAC per completare la procedura.

7.4 PIANIFICAZIONE LOCALE

L'impianto eolico (aerogeneratori, piazzole e viabilità d'accesso), il tracciato del cavidotto MT ricadono nel comune di Cancellara (PZ).

Il Comune di Cancellara si è dotato del Piano Regolatore Generale (P.R.G.), approvato con D.G.R. n.268 del 28.07.1989, modificato con D.G.R. n.986 del 31.03.1998.

Verifica di compatibilità del Progetto

Tutte le particelle catastali del Comune di Cancellara, costituenti l'area di intervento relativa all'impianto eolico ed al cavidotto MT, ricadono all'interno della "Zona Territoriale omogenea E – Zona Agricola".

Le suddette aree non ricadono nell'elenco dei soprassuoli percorsi dal fuoco, istituito con Deliberazione di Giunta comunale del 08 maggio 2008 n. 31 ad oggetto "Catasto Incendi Boschivi Legge 353/2000 art. 10 approvazione vincolo".

[Digitare qui]

 <p>BUONVENTO s.r.l.</p>	<p><i>Studio Alessandria</i></p>
<p>Proponente</p>	

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 54 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

L'area è, pertanto, idonea all'installazione di impianti eolici e più in generale di impianti da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art 12 comma 7 del Decreto Legislativo n° 387/ 03.

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
--	---------------------------

<i>CODE</i> A.17.1	SIA QUADRO PROGRAMMATICO	<i>Page</i> 55 di/of 55
-----------------------	--------------------------	----------------------------

8. CONCLUSIONI

Il sito di installazione ricade all'interno di un'area classificata come agricola dalle previsioni dello Strumento Urbanistico Generale del Comune di Cancellara, trattasi dunque di un'area potenzialmente idonea all'installazione del parco eolico proposto.

Inoltre, dall'esame degli strumenti programmatori e della normativa specifica (compatibilità dell'intervento con il PIEAR Regione Basilicata e la dgr 903/2015 inerente all'individuazione delle aree non idonee, meno di qualche lieve interferenza) riportati nei paragrafi precedenti e che sono serviti come base per l'analisi del Quadro di Riferimento Programmatico, è emerso che: dal punto di vista vincolistico, il progetto in esame non è incluso in alcuna delle seguenti categoria riservate ed in particolare è escluso da:

- vincolo storico-culturale (d.lgs 42/2004);
- vincolo paesaggistico (d.lgs 42/2004);
- vincolo floro-faunistico (aree SIC, ZPS, ZSC) (d.p.r. n. 357/1997, integrato e modificato dal d.p.r. n. 120/2003);
- area parco e/o aree naturali protette (l. n. 394/1991).

È emerso che parte delle aree interessate dall'intervento rientrano all'interno di quelle sottoposte a vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923; come noto tale condizione non risulta preclusiva della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ne consegue che, contestualmente alla procedura di Valutazione di impatto ambientale ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, il progetto in questione verrà sottoposto all'esame dell'Ufficio regionale competente per il rilascio del giudizio di compatibilità in materia.

In conclusione, l'intervento proposto risulta coerente con la pianificazione territoriale vigente di livello regionale, provinciale e comunale, nonché con il quadro definito dalle norme settoriali vigenti ed adottate.

Si rimanda agli elaborati grafici di riferimento parte integrante del presente studio.

[Digitare qui]

 BUONVENTO s.r.l. Proponente	<i>Studio Alessandria</i>
--	---------------------------